

CREDITORI INTERVENUTI E GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE(*)

1. - Il termine «giudizi di opposizione alla esecuzione» viene qui adottato nel senso più lato: comprensivo cioè sia dell'opposizione alla esecuzione propriamente detta, che dell'opposizione agli atti ed ancora della rivendica del terzo. Mi sembra assai trascurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza lo studio della posizione che i creditori intervenuti nell'esecuzione assumono in tali incidenti di cognizione. Eppure si tratta di un tema assai interessante. La medesima disciplina vigente purtroppo è assai fugace a questo proposito, onde occorrerà trarre le linee architettoniche che regolano questa materia, per un verso dalle formule piuttosto implicite, dedicate a questo settore e dall'altro dalle norme di carattere generale.

2. - *Creditori intervenuti ed opposizioni all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c.* L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguarda la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: cioè ha luogo laddove si deduce l'inidoneità del titolo esecutivo come tale, o l'essere sopraggiunti fatti impeditivi od estintivi di tale diritto, od invece l'impignorabilità dei beni. Occorre qui vedere quale sia il ruolo che i creditori, intervenuti nell'esecuzione, assumono in tali fasi di cognizione.

Si possono avere creditori, muniti di titolo esecutivo od invece privi di esso, intervenuti tempestivamente o tardivamente ed anche pignoranti successivi. Ancora si terrà presente che fra i creditori intervenuti (siano muniti o no di titolo esecutivo) possiamo avere quelli che hanno esteso il pignoramento od anche anticipato le spese per l'estensione (art. 527 c.p.c.). Il problema riguarda, a mio giudizio, la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando siano intervenuti dei creditori. La varietà delle situazioni obbliga a fare un discorso analitico, dal quale si cercherà di tirare, da ultimo, le somme.

(*) Da «Rivista di diritto civile», 1960, I, pp. 424 ss.

3. - a) Consideriamo che si abbiano creditori pignoranti successivamente *ex art. 524 c.p.c.*, o che abbiamo esteso il pignoramento *ex art. 527*, od infine creditori intervenuti e muniti di titolo esecutivo. Il debitore esecutato, il quale abbia ragione di dolersi che il procedente originario agisca *in executivis* senza titolo o contro il titolo, potrà proporre la opposizione *ex art. 615 cit.*?

Un siffatto dubbio non è finora sorto negli autori e nei giudici. L'opinione corrente è che non solo l'opposizione sia pienamente proponibile, ma che interessi il solo procedente. Si ritiene comunemente che legittimato passivo è solo lui e che l'accoglimento dell'opposizione condurrà all'esaurimento negativo dell'esecuzione, a meno che creditori muniti di titolo esecutivo domandino poi il prosiegua⁽¹⁾. Per il caso che il procedente abbia receduto e l'iniziativa sia stata già assunta da un intervenuto, munito di titolo esecutivo si opina che l'opposizione andrà proposta nei di lui confronti⁽²⁾. Queste proposizioni mi sembrano del tutto inaccettabili. È già sintomatico che si ammetta il prosiegua dell'esecuzione, su istanza di un creditore munito di titolo esecutivo, anche nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione. Cosa significa questo?

Ciò dimostra la incapacità di un'opposizione *ex art. 615 cit.*, che riguardi il solo diritto del procedente originario, a determinare la liberazione dei beni dalla sanzione esecutiva nei confronti degli altri. Né è meno significativo il ritenere che l'opposizione vada proposta nei confronti dei creditori muniti di titolo esecutivo, per il caso che quello procedente sia receduto. Quest'ultima affermazione contiene peraltro un errore *intus et in cute*, dal momento che *ex art. 629, comma 1°*, non è ipotizzabile un recesso del solo procedente, non accompagnato anche da quello di tutti gli intervenuti muniti di titolo esecutivo. Mi si consenta di dire, a questo proposito, che alla base di queste proposizioni sta il riconoscimento dell'unilateralità e della debolezza della tesi, che ammette la opposizione *ex art. 615* quando si contesti il diritto del solo procedente originario.

A mio sommo avviso, nella fattispecie che vi siano pignoranti successivi od in estensione, o creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, l'opposizione *ex art. 615 c.c.* è proponibile solo se si risolve nella contestazione dei diritti a procedere di tutti costoro. È decisivo rifarsi da un lato all'*art. 493, 3° comma, c.p.c.* e dall'altro alla pur discussa e oscura normativa degli *artt. 500, 526 e 564 c.p.c.*

(¹) ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, III, Napoli, 1957, p. 341; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*⁴, III, Milano, 1946, p. 257; REDENTI, in *Arch. giur.*, 1944, p. 182; Cass., 6 ottobre 1958, n. 3112, in *Rep. giur. it.*, 1958, voce *Esec. mobiliare*, c. 1120, nn. 6-7-8.

(²) ANDRIOLI, *op. loc. cit.*

A mente dell'art. 493, 3° comma, cit. «ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo». Il pignorante successivo *ex art. 524* o quello in estensione *ex art. 527* possono quindi mandare avanti la procedura esecutiva, indipendentemente dall'esito dell'opposizione, proposta contro il creditore istante. Lo stesso è a dirsi per quei creditori, muniti di titolo esecutivo, e intervenuti tempestivamente cui si riconoscono pacificamente da tutti «i poteri di provocare atti espropriativi» (artt. 500, 526 e 564 cit.).

Non si può negare che, anche ad esigere un titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione, in tutti questi casi avremo pur sempre altri titoli esecutivi, a prescindere da quello del precedente, e ciascuno di essi è idoneo di per sé a giustificare la esistenza ed il prosieguo della procedura. La necessità di una tale giustificazione sarà messa in dubbio *infra*.

Ora un'opposizione all'esecuzione è concepibile, quando essa miri a liberare dal vincolo della sanzione esecutiva i beni assoggettativi: e cioè quando sia capace di determinare l'esaurimento negativo della procedura. Nei casi dianzi configurati un tale risultato è irraggiungibile, perché resterebbero comunque dei diritti di procedere ad esecuzione forzata in altri soggetti, intervenuti nella medesima procedura o pignoranti.

Avrà pertanto, qui, senso di parlare di opposizione all'esecuzione solo se si contesteranno, quanto meno, tutti i diritti di procedere ad esecuzione forzata di tutti i soggetti, che siano parti del medesimo processo. In che cosa si risolve un'opposizione, che interessi il solo precedente originario? Essa finisce per esaurirsi in una esclusione, della sua partecipazione a soddisfarsi sul ricavo. In altri termini, una siffatta opposizione si risolverebbe in una contestazione *ex art. 512 c.p.c.*, vista dall'angolo visuale del risultato. Non è chi non scorga, a questo punto, la proporzione tra mezzo e risultato. E ciò è un ulteriore argomento per l'improponibilità di una tale opposizione così unilaterale. Né potrà essere disposta, a mio avviso, una sospensione dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.* per la considerazione che nessun atto esecutivo potrebbe essere compiuto *ex art. 626* e ciò contrasta visibilmente con gli artt. 493, 3° comma, 500, 526 e 564 c.p.c.

L'inidoneità di un'opposizione *ex art. 615*, che riguardi il solo precedente originario, ad incidere sull'esecuzione è la migliore riprova dell'insostenibilità di un partito, quale quello dominante⁽¹⁾. Il processo di oppo-

(¹) Non sono d'accordo, per i rilievi fatti, col GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel procedimento di espropriazione*, Milano, 1959, pp. 57-58, che ritiene vada proposta opposizione solo nei confronti del pignorante e dell'intervenuto autore della domanda di vendita. Gli altri intervenuti, non istanti, sarebbero pregiudicati dall'accoglimento della opposizione, potrebbero intervenire volontariamente nel relativo giudi-

sizione girerebbe a vuoto, senza poter adempiere alla sua funzione tipica. Vale peraltro la pena di osservare che, prima dell'opposizione, l'esecuzione può essere proseguita su istanze di vari soggetti, vuoi del precedente, vuoi dell'intervenuto o del pignorante successivo od in estensione. La circostanza che più e diversi soggetti possano essersi resi istanti rispetto alla medesima procedura (e così il pignoramento sia stato compiuto ad iniziativa di uno e la domanda di vendita all'incanto sia stata avanzata da un intervenuto, ecc.) permette di mettere in dubbio quale sia il diritto di procedere *in executivis* che si deve contestare *ex art. 615*. Sarà quello del pignorante o dell'intervenuto? La medesima difficoltà di fare coincidere la parte istante col pignorante è un argomento di più per escludere la proponibilità di un'opposizione, che riguardi isolatamente uno solo.

4. - *b)* Facciamo ora il caso che si abbiano solamente degli intervenuti sforniti di titolo esecutivo, o tardivi *ex artt. 528 e 565 c.p.c.* L'opposizione *ex art. 615* colla quale si contesti il diritto di procedere del solo pignorante, sembra qui trovare maggior credito.

Infatti codesti intervenuti sono privi di azione esecutiva propria. Una volta consacrata l'illegittimità dell'azione spiegata dal pignorante, non dovrebbe restare alcun ostacolo per ritenere caducata nel suo insieme la procedura esecutiva. È infatti questa la opinione preminente nella dottrina

zio, ma non sarebbero litisconsorti necessari. L'accoglimento della opposizione non travolgerebbe la esecuzione, nel caso di pignoramenti successivi.

Intanto come ammettere una opposizione che non riguardi i pignoranti successivi, quando si ammette che la sentenza di accoglimento sarebbe *inutiliter data* agli effetti dello svolgersi della esecuzione? Una esecuzione che sarebbe quindi sospesa e non, illegittima ed insieme legittima? E che dire dei terzi intervenuti, che rispetto al primo pignoramento sarebbero pregiudicati, e conserverebbero la loro posizione ed i loro poteri rispetto a quelli successivi? E come riferire la domanda di vendita solo al primo pignoramento e non anche a quelli successivi?

Le stesse considerazioni valgono per la estensione del pignoramento *ex art. 527, c.p.c.*

Né concordo che gli intervenuti, non istanti, abbiano solo la legittimazione ad intervenire volontariamente nel giudizio d'opposizione. Il carattere consortile assunto dalla esecuzione si proietta sul piano della opposizione quale litisconsorzio processuale. Da altro canto l'opponente, anche a stare al Garbagnati, dovrebbe contestare i diritti di procedere sia del pignorante che dell'intervenuto istante. E perché non esigere che si contestino anche gli analoghi diritti degli altri intervenuti, che «partecipano alla espropriazione» e «possono provocare atti espropriativi»?

Per concludere, ritengo che occorra la contestazione dei diritti a procedere di tutti costoro, pignorante, istante, pignoranti successivi, intervenuti muniti di titolo e per quel che diremo anche non muniti.

e nella giurisprudenza. Indubbiamente il ragionamento è a proposito di questi intervenuti, assai più difficile e complesso che non per quelli, dei quali si è discusso *sub a*). Si vedrà quindi quale sia la conclusione da trarsi e la si anticipa in altro senso. Occorre, a mio avviso, procedere qui per esclusione, per giungere ad un risultato apprezzabile. L'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. innanzi tutto può essere proposta anche solo in uno stadio assai avanzato come quello posteriore alla vendita, vale a dire nella fase di tutti i diritti di procedere di ogni creditore, anche se sfornito di titolo esecutivo e comunque tardivo. Vale qui la pena di notare come, una volta venduto, a ciascun creditore competa il diritto di avere la sua parte di ricavo ed ognuno sia dotato di poteri autonomi di iniziativa processuale.

È decisivo il richiamo all'art. 629, 2° comma, c.p.c. La norma prevede che occorra la rinuncia di tutti i creditori concorrenti, a differenza di quanto stabilito nel primo comma, per il caso che la vendita sia già stata tenuta.

Il debitore che contesti quindi il diritto del procedente e non degli altri intervenuti non può sperare che il suo rimedio trovi ingresso e tanto meno approdi a qualche risultato utile, che non sia eventualmente l'esclusione del procedente dal soddisfarsi sul ricavo. La medesima conclusione si avrà anche per il caso che il pignoramento sia caduto su denaro (art. 520 c.p.c.) dal momento che identica è la posizione dei creditori concorrenti, sforniti di titolo esecutivo o tardivi, a quella ricorrente nel caso di distribuzione.

Lo stesso è a dirsi, con ragionamento *a fortiori*, per l'ipotesi che il debitore abbia sostituito il denaro *ex art.* 495 c.p.c. ai beni pignorati. La proposizione torna qui ancora più evidente solo che si pensi come l'importo surrogato ai beni, deve essere pari alle spese ed ai crediti del pignoramento e... degli intervenuti. Questa circostanza dice per sé quali siano i diritti, che debbono contestarsi, perché un'opposizione alla esecuzione sia concepibile ed assolva alla sua funzione. Occorrerà una contestazione totale. E, dal momento che i creditori sforniti di titolo esecutivo derivano il loro diritto di procedere *in executivis* dal credito medesimo, occorrerà una contestazione del credito. A questo punto, procedendo per esclusione, si avverte come il problema posto *ab initio* sia di dimensioni assai ridotte. La domanda «se sia proponibile un'opposizione *ex art.* 615 cit. che contesti il diritto del solo procedente e non quelli dei concorrenti, sforniti di titolo o tardivi» praticamente interessa il solo caso che la fase espropriativa propriamente detta sia ancora da compiersi colla vendita e che non sia stato pignorato del denaro o questo non sia stato surrogato ai beni.

In questa fattispecie l'opposizione sarà proponibile e se accolta potrà condurre all'esaurimento negativo della procedura esecutiva, colla liberazione dei beni dal vincolo esecutivo? Il problema, per quanto ridotto, è

tuttavia assai delicato. Anche qui si deve compiere una importante esclusione. È il caso che l'opposizione, proposta prima della vendita, non metta capo ad una sospensione del processo esecutivo e questo pervenga alla fase della distribuzione del ricavato, quando ancora non sia stata decisa in modo irrevocabile l'opposizione.

Basta che l'esecuzione pervenga a tale fase perché si debba qui ripetere il ragionamento fatto dianzi, dati i poteri autonomi di iniziativa spettanti ai vari creditori. L'intervenuto accoglimento dell'opposizione, a liquidazione avvenuta dei beni, se esclude il procedente non può impedire che altri abbiano a soddisfarsi, se non contestati. Il richiamo all'art. 629, 2° comma, c.p.c. è anche qui decisivo. Resta dunque il caso che la *res iudicata* di accoglimento dell'opposizione si formi prima che si sia venduto utilmente, come normalmente avverrà se l'esecuzione sarà stata sospesa. Ho qui dei dubbi che la *res iudicata* di accoglimento dell'opposizione possa liberare i beni dal vincolo esecutivo, ove non accompagnata da analogo giudicato di reiezione dei vari intervenuti, perché contestati. È indubbiamente un fatto che gli intervenuti sforniti di titolo esecutivo sono privi di azione esecutiva propria. Ma una volta che l'esecuzione sia divenuta concorsuale, si richiede il permanere della giustificazione di un titolo od azione esecutiva alla base della procedura? Ecco il problema. Non si può certamente restare indifferenti di fronte alle ipotesi, dianzi prospettate relativamente alla raggiunta liquidazione dei beni.

Abbiamo visto come si prescinda dal permanere di un'azione esecutiva a fondamento del processo esecutivo: i creditori, ancora sforniti di titolo esecutivo, possono prendere un'iniziativa perché l'esecuzione si concluda col riparto. Quest'ultima procedura funziona, dunque, senza il necessario fondamento di un titolo esecutivo operante.

Non si tratta di un fenomeno anomalo. È assai importante il considerare qui un'altra norma: l'art. 504 c.p.c. Esso sancisce che l'esecuzione «cessa quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art. 495, 1° comma». In altri termini, quando il ricavo copra i crediti... degli intervenuti, muniti o sforniti di titolo esecutivo. Perché non cessa quando sia stato raggiunto un importo che basti a soddisfare le spese e il credito del solo pignorante? La circostanza che l'esecuzione continui anche se il pignorante (in ipotesi privilegiato di fronte ad intervenuti chirografari) potrebbe ritenersi pago del ricavo realizzato, dimostra forse quando è stato sopra scritto: e cioè che l'esecuzione, una volta divenuta concorsuale, si svincola dal titolo esecutivo, in base al quale nacque. In ogni caso non può ritenersi strettamente condizionata da esso come quando conservi invece il carattere individuale. L'art. 504, opportunamente coordinato agli artt. 495 e 496 c.p.c., assurge ad un valore pregnante di criterio di principio.

Occorre anche qui essere precisi in una distinzione. L'esecuzione non è più condizionata dal titolo esecutivo del pignorante o di altro intervenuto, una volta che sia stata proposta domanda di vendita all'incanto.

Fino a tale momento essa è condizionata: la domanda di vendita iniziale può essere avanzata solo dal pignorante o dall'intervenuto, munito di titolo. Ma dopo, essa si libera. I poteri di impulso appartengono ad ogni creditore, anche sfornito di titolo esecutivo, coordinati o meno coll'attività officiosa. Un'attenta analisi delle varie norme al riguardo mi ha convinto di tale proposizione. Si veggano gli artt. 538, 2° comma, 533, 2° comma, 572, 2° comma, 589, 592, 593, 3° comma, 595, 1° e 2° comma, c.p.c. Ed è appunto in questa fase, successiva alla proposizione della prima domanda di vendita, che gli artt. 504, 495, 496 trovano la loro più radicale affermazione di principi guida. Naturalmente qui il debitore non potrà sperare di liberare i beni dal vincolo della sanzione esecutiva, solo perché contesti il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Occorrerà un'opposizione che miri a contestare i diritti di tutti e ciascuno dei vari creditori pignoranti ed intervenuti. La riprova torna, del resto, sul punto, piuttosto evidente. Basta pensare a quel che accade nel caso inverso all'accoglimento: e cioè laddove l'opposizione, seguita da sospensione, sia stata rigettata. Chi potrà riassumere il processo esecutivo? Se la domanda di vendita non era stata ancora avanzata, quando sopraggiunse la sospensione, solo il pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo potranno riassumere l'esecuzione (arg. ex. artt. 529 e 567 c.p.c.).

Ma se la domanda di vendita era stata già proposta... l'esecuzione potrà essere riassunta, ex art. 627 c.p.c., da coloro nei cui confronti fu pronunciata la sospensione... ivi compresi gli intervenuti, sforniti di titolo esecutivo. Dove può condurre del resto la contraria tesi? Essa conduce a ritenere che il debitore possa proporre opposizione ex art. 615 cit. per il caso che abbia estinto il credito del pignorante... e l'esecuzione prosegua.

Con che egli avrebbe un utilissimo strumento per eludere l'applicazione degli artt. 504, 595 e 496 c.p.c. ed in definitiva per frodare i terzi concorrenti nell'esecuzione, che tutta una serie di norme mira invece a tutelare. In ogni caso gl'intervenuti nell'esecuzione partecipano al giudizio d'opposizione, come parti necessarie. Si allude qui in modo particolare agl'intervenuti, sforniti di titolo esecutivo, nell'ipotesi d'opposizione seguita da sospensione prima che sia inoltrata la domanda di vendita o d'assegnazione. Lo stesso è a dirsi laddove l'opposizione ex art. 615 contesti non già il diritto del pignorante, ma la pignorabilità dei beni (art. 615, 2° comma).

5. - Concludiamo pertanto a proposito di questo argomento così: a) la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è proponibile, nell'ipotesi di

intervento di altri creditori, sempreché si contesti il diritto non solo del pignorante, ma anche dei pignoranti successivi od in estensione, degli intervenuti muniti di titolo esecutivo, e degli intervenuti sforniti di titolo esecutivo: di questi ultimi purché la domanda di vendita o d'assegnazione ex artt. 529 e 567 c.p.c. sia già stata avanzata;

b) l'opposizione all'esecuzione può riguardare i soli diritti del pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo o pignoranti successivi od in estensione, ove la domanda di vendita all'incanto non sia stata ancora proposta;

c) l'opposizione che riguardi l'impignorabilità dei beni va proposta nei confronti di tutti i creditori, pignoranti od intervenuti, muniti o sforniti di titolo esecutivo. L'accoglimento di un'opposizione che contesti il diritto del solo pignorante sarebbe *inutiliter data* nei confronti dei creditori *sub a)*, in quanto inidonea a liberare i beni dal vincolo della sanzione esecutiva.

6. - *Creditori intervenuti ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c.* Una questione degna di nota riguarda qui la partecipazione o meno, degli intervenuti, al giudizio di opposizione agli atti. La dottrina lascia piuttosto in ombra la risoluzione di tale problema ed accenna anzi a rispondere negativamente^(*). A mio avviso, una tale partecipazione va senz'altro affermata.

È in tale senso decisivo il particolare *modus procedendi* di questa opposizione. Il giudizio si celebra e viene deciso dal medesimo *iudex executionis*, davanti al quale cioè pende il procedimento espropriativo con i creditori concorrenti. Non si fa neppure luogo a rimessione davanti ad un diverso giudice, competente *ratione valoris*.

Dal momento che l'esecuzione ha assunto, con gl'interventi, carattere consortile, si deve ritenere che la medesima opposizione agli atti non possa celebrarsi che di fronte a quei medesimi litisconsorti. Le altre caratteristiche di questa procedura incidentale, e così la non sospensività dell'esecuzione e l'inappellabilità della sentenza, rafforzano la tesi.

Oltretutto non è sempre facile stabilire ad istanza di quale creditore l'atto esecutivo, opposto, sia venuto in essere. Può bene darsi che l'atto esecutivo sia stato compiuto o provocato da un creditore intervenuto, anziché dal pignorante, o da quest'ultimo e dai creditori concorrenti, in modo espresso od implicito. Per quel che riguarda i provvedimenti: essi normalmente sono emessi, dopo avere disposto l'audizione di vari interes-

(*) *Contra*: GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 58; ANDRIOLI, *op. cit.*, III, p. 360; conf. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1954, p. 544.

sati e certamente di tutti i creditori intervenuti (art. 485 c.p.c.). La medesima difficoltà di ricercare la paternità dell'iniziativa è un aspetto della riferibilità dell'atto al consorzio di creditori, nel cui interesse comune del resto opera. Naturalmente la legittimazione passiva riguarderà anzitutto i soggetti che siano intervenuti nel breve termine entro cui l'opposizione va proposta. La procedura d'opposizione andrà poi integrata nei confronti di quegli altri che intervengano nell'esecuzione successivamente. Questi ultimi potranno in ogni caso intervenire nel giudizio d'opposizione *ex art. 102 c.p.c.*

Un discorso a sé merita l'opposizione *ex art. 617, 2° comma*, che riguardi il pignoramento successivo o il pignoramento in estensione. Cominciamo dalla prima ipotesi. Un eventuale accoglimento dell'opposizione diretta contro un pignoramento successivo produce il suo risultato di escludere il suo autore dalla partecipazione alla esecuzione in corso. Altre conseguenze per i terzi creditori sono puramente riflesse ed eventuali. Non mi pare che una siffatta opposizione postuli un litisconsorzio necessario. Altro mi pare il caso del pignoramento caduto in estensione su altri beni *ex art. 527 c.p.c.* Questi ultimi vengono venduti nella medesima esecuzione a profitto di tutti. Un'opposizione agli atti, che interessi questo pignoramento, esige — a mio giudizio — la partecipazione ad esso dei vari creditori concorrenti e non solo del pignorante.

Più delicata è la questione di un'opposizione a precetto *ex art. 617, 1° comma*, nei riguardi degli intervenuti nella successiva esecuzione. Il gravame è qui avanzato avanti un giudice, competente per l'esecuzione *ex art. 480, 3° comma*, che non coincide affatto col giudice d'esecuzione.

Per giunta, in base al titolo esecutivo e al precetto opposto, possono essere state compiute diverse esecuzioni mobiliari ed immobiliari in circoscrizioni territoriali diverse e con diversi intervenuti.

La carenza di una completa disciplina sul punto, specie per l'ipotesi che siano intervenuti creditori concorrenti, si fa sentire in modo particolare. Pur non azzardando anticipazione di soluzioni affrettate, mi pare che il problema si sposti sul terreno dei limiti soggettivi dell'eventuale pronuncia di accoglimento della opposizione, nei confronti dei terzi concorrenti. L'inopponibilità della pronuncia a questi terzi, che hanno poteri autonomi e ragioni proprie, merita un'attenzione, che purtroppo esula dalla brevità di questo studio. In ogni caso sarebbe pur sempre salva ai creditori la facoltà di intervenire *ex art. 102 c.p.c.* nel giudizio di opposizione anche in base all'*art. 617, 1° comma*.

7. - *Creditori intervenuti ed opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.* Nei confronti di quali creditori andrà proposta la rivendica del terzo? Anche qui si verterà in materia di litisconsorzio necessario?

A mio avviso la risposta da dare è nettamente positiva. L'opposizione *ex art. 619 c.p.c.* va proposta nei confronti di tutti e non del solo procedente.

La rivendica non mira solo a sottrarre un bene od un complesso di beni al vincolo dell'azione esecutiva, nella limitata fase espropriativa; essa mira anche a frustrare le ragioni di soddisfacimento di tutti i creditori concorrenti su tale bene.

La conclusione torna *a fortiori* per chi non condivide la scissione tra fase espropriativa e fase satisfattiva e ritiene, come chi scrive, che tutti i creditori abbiano poteri di provocare atti espropriativi, alla luce delle singole norme del processo esecutivo. Qui si vuole dire che anche coloro che invece accolgono la scissione enunciata non possono contestare che la rivendica tende a mettere in pericolo la medesima azione satisfattiva. E ciò legittima la partecipazione di tutti i concorrenti al giudizio di opposizione di terzo.

La riprova dell'esattezza di una tale soluzione emerge del resto dall'*art. 620 c.p.c.* Tale norma prevede che i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata, ove il giudice non sospenda la vendita o l'opposizione sia proposta dopo la vendita stessa.

È noto che sulla somma ricavata tutti i concorrenti hanno pacificamente eguali poteri di chiedere la distribuzione ed un'estinzione del processo esecutivo, in tale momento, è subordinata alla rinuncia di tutti (*art. 629, 2° comma, c.p.c.*).

Nell'ipotesi, dunque, di cui all'*art. 620 cit.* è indubbio che il processo si svolge in litisconsorzio necessario e l'opposizione va proposta nei confronti di tutti. Ed allora *quid iuris?* Nel momento della proposizione dell'opposizione non può scontarsi, per lo meno, una sospensione dell'esecuzione, come cosa certa. È ipotizzabile che il giudice sospenda o non sospenda. Si profila quindi l'eventuale fattispecie di cui all'*art. 620 cit.* e si è detto che essa postula un'opposizione proposta contro tutti.

Che anche nell'ipotesi dell'*art. 619, 1° comma*, l'opposizione del terzo vada notificata a tutti i concorrenti, mi pare cosa implicita. L'accertamento della proprietà del bene riguarda ovviamente tutti i creditori e un giudicato li vincola, se tutti hanno partecipato al processo. L'inefficacia del giudicato nei confronti dei terzi frustrerebbe l'utilità di un giudicato che riguardi solo il procedente. Si aggiunga che la sospensione *ex art. 625* presuppone la comparizione di tutte le parti e i terzi concorrenti vi rientrano *ex art. 485 c.p.c.* La circostanza medesima che il giudizio di rivendica, se appartiene *ratione valoris* al medesimo ufficio, viene istruito e deciso dal giudice d'esecuzione (cui va indirizzato del resto il ricorso introduttivo), è un argomento di più in tale senso.

Vale la pena di osservare qui che la rivendica può trovare un pignorante successivo od un pignorante in estensione. Nella prima ipotesi è indubitabile che l'opposizione vada proposta *a fortiori* anche nei confronti del pignorante successivo, tanto più che *ex art.* 493, 3° comma, questo potrebbe, se estraniato, proseguire da solo l'esecuzione. Nel secondo caso possiamo avere una rivendica che colpisca i beni pignorati in origine o pignorati solo in estensione. Se l'opposizione riguarda i beni pignorati in origine, essa andrà proposta anche nei confronti del pignorante in estensione, sia per l'unità del processo, sia per quanto è stato detto sopra a proposito degli intervenienti ed infine anche perché un eventuale insoddisfacimento su alcuni beni importerebbe in ogni caso conseguenze sul soddisfacimento dei beni pignorati in estensione. Se l'opposizione riguarderà invece solo i beni pignorati in estensione, mi sembra che debba affermarsi egualmente il litisconsorzio nei riguardi degli altri creditori per le medesime ragioni.

Lo scritto è stato richiamato da:

E. GARBAGNATI, *Concorso dei creditori*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano, 1961, p. 539, nota 34; C. MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, p. 448, note 85 e 88.